

LA SOCIETÀ ECCLESIASTICA NELL'ITALIA DEL VI SECOLO:
CLERICALIS ORDO E *SCRINIA APOSTOLICA* ATTRAVERSO
L'EPISTOLARIO DI PAPA GREGORIO MAGNO

POR

SILVIA ACERBI

Universidad de Cantabria

RESUMEN

La sociedad eclesiástica en la Italia del siglo VI: *clericalis ordo e scrinia apostolica* a través del *Epistolario* del Papa Gregorio Magno.

Análisis de la sociedad eclesiástica italiana de finales del siglo VI y principios del VII por medio del *Epistolario* del Papa Gregorio Magno, en el que se pone el acento en la labor reformadora del pontífice sobre el aparato burocrático administrativo y la centralización de la gestión de los bienes eclesiásticos y la organización de la *ecclesia* en *ordines*.

ABSTRACT

The Ecclesiastical Society in the VIth Century Italy: *Clericalis ordo e scrinia apostolica* in the *Epistolary* of the Pope Gregory the Great.

The article analyzes the ecclesiastical Society from the end of the VIth Century and beginning of the VIIth Century through the *Epistolary* of the Pope Gregory the Great, his reform activity, the Burocracy, the centralization of the ecclesiastical properties and the organization of the *ecclesia* in *ordines*.

La Personalidad Internacional de los Papas
Hispania Sacra 48 (1996)

Scopo di questa ricerca è un'analisi del contingente ecclesiastico quale emerge dalle pagine del *Registrum Epistularum*¹ di papa Gregorio Magno. Se il limite cronologico corrisponde a quello della nostra fonte —i tredici anni del pontificato gregoriano (590-603)— l'ambito geoculturale è il dittico Italia esarcale²-ducati longobardi³. Alla fine del VI e al principio del VII secolo si produsse la rottura territoriale ed ecclesiastica dell'antica unità della provincia d'Italia. Principale fattore di individuazione è pertanto la contrapposizione fra *Romània* (τῶν Ῥωμαίων βασιλεία), il settore di influenza romanobizantino che aveva in Ravenna il suo epicentro, e *Langobardia*, l'insieme delle aree sotto dominazione longobarda che non mantennero durante il pontificato di Gregorio confini rigorosamente determinati ma vennero via via estendendosi nei momenti di debolezza politico-militare roméa.

Prendendo le mosse da una ricerca prosopografica dei corrispondenti gregoriani⁴ compiuta attraverso lo spoglio delle epistole concernenti le aree soggette all'esarco d'Italia (incluse Sardegna, Corsica e Sicilia, le prime due

¹ GREGORII MAGNI *REGISTRUM EPISTULARUM*, ed. D. Norberg, CCL 140-140A, Turnhout 1982. Ancor'oggi non disponiamo di una versione integrale in lingua moderna del *Registrum*. La traduzione italiana più apprezzabile, ma limitata a un centinaio di lettere, è curata da V. PARONETTO, *Gregorio Magno. Un maestro alle origini cristiane d'Europa*, Roma 1985.

² Per la storia dell'Esarcato —avvenimenti politici e strutture socio-istituzionali— si rinvia alla *Storia di Ravenna. Dall'età bizantina all'età ottoniana*, a cura di A. CARILE, tomo II, 1, *Territorio, economia e società*, Venezia 1991, e tomo II, 2, *Ecclesiologia, cultura ed arte*, Venezia 1992, in particolare ai contributi di J. FERLUGA, *L'esarcato*, II, 1, pp. 351-371, e di A. CARILE, *La società ravennate dall'Esarcato agli Ottoni*, II, 2, pp. 379-403; si consultino inoltre le ricerche prosopografiche di S. Cosentino, in parte pubblicate —*Indagine prosopografica sull'Italia bizantina (493-804). Fonti documentarie, epigrafiche, sigillografiche*, Bologna 1990; *Prosopografia dell'Italia bizantina* (secoli V-VIII). A-C, Bologna 1994— e tuttora in corso di elaborazione.

³ Sull'Italia longobarda v. O. BERTOLINI, *Roma di fronte a Bisanzio e ai Longobardi*, Bologna 1941; G.P. BOGNETTI, *Tradizione longobarda e politica bizantina alle origini del ducato di Spoleto*, «Riv. di St. del Diritto Italiano» 26/7 (1953-1954), pp. 269-305; S. GASPARRI, *I duchi longobardi*, Roma 1979; ID., *Langobardia*, Udine 1990.

⁴ S. ACERBI, *Prosopografia tardoantica nello specchio di Gregorio Magno*, Bologna 1996. La ricerca prosopografica, frutto del censimento di circa 600 delle 850 lettere che costituiscono il *Registrum* gregoriano, si compone di 666 individui, 597 *viri* e 69 *feminae*. Uno dei criteri che ne ha guidato la stesura, la scelta cioè di citare tutti i personaggi menzionati nelle epistole censite, anche quelli non in possesso di una significativa qualificazione, nè di appellativi onorifici, nè di gradi ecclesiastici (come, ad esempio, *servi, coloni, feminae* di cui ci è recata testimonianza da un' unica lettera), è nato dalla volontà di rendere giustizia anche a individualità non emergenti, dotate tuttavia di funzioni, attività, attitudini, colte nella concretezza del loro *status* sociale, del loro mestiere o professione; cioè allo scopo di "reagire agli orientamenti degli studi prosopografici sino ad ora apparsi sull'Italia altomedievale il cui criterio prevalente di selezione del gruppo è stato individuato nel possesso di un ufficio o di una carica...ossia tutti gli individui considerati avevano un rapporto ufficiale ed esplicito con il pubblico". V. S. GASPARRI, *I gruppi dominanti nell'Italia longobarda e carolingia*, MEFR M 100, 1 (1988), p. 41.

facenti capo amministrativamente, sino al 698, all'esarco d'Africa, la terza dipendente, per gli affari civili, da un *praetor* subordinato direttamente a Costantinopoli), e i ducati longobardi, l'indagine mostrerà il delinearsi di una società ecclesiastica segnata da profondi mutamenti, paralleli, complementari e speculari a quelli verificatisi nella società civile.

SOCIETÀ ECCLESIASTICA E SOCIETÀ CIVILE NELL'ITALIA BIZANTINA E LONGOBARDA: UNA COOPERAZIONE NECESSARIA

L'invasione longobarda aveva convertito l'Italia in una provincia di frontiera in cui tutto era subordinato alla difesa: rapido è il mutamento delle strutture istituzionali che implica il subentrare alla vecchia classe dirigente, l'aristocrazia senatoria, di una forte classe militare organizzata in una gerarchia di compiti e funzioni. La militarizzazione⁵ è capillare e investe tutti gli strati della società civile. Come il polo laico anche quello ecclesiastico passa attraverso un processo di progressiva differenziazione che coniuga gerarchia e amministrazione e trasforma la chiesa in un apparato burocratico efficiente e pronto ad assumere responsabilità che travalicano la sfera spirituale. Al clero, arricchito ora nel suo reclutamento e organizzato, in virtù di una "*translatio* agli uomini della chiesa di eredità civile e ordinamento gerarchico"⁶, in una scala che distingue i sacri ordini dalle funzioni inferiori, è chiesto un coinvolgimento diretto nella sfera politica. La cooperazione con il *saecularis ordo*, a volte cercata a volte imposta dalla *confusio tribulationum*⁷, fa sì che si possa parlare di un "assetto ecclesiastico-militare"⁸, in cui le strutture ecclesiastiche, oltre ad assicurare la progressiva latinizzazione degli immigrati, suppliscono alla carenza di iniziativa e di risorse degli alti gradi della burocrazia e dell'esercito e, in collaborazione con essi, dispiegano un'intensa prassi civile. Comune diventa lo sforzo nell'organizzazione della difesa e dell'approvvi-

⁵ Riguardo al processo di rimodellamento istituzionale nel senso di una riorganizzazione dei quadri dell'esercito — a noi nota attraverso le pagine del *Mauritii Strategicon* (ed. H. Mihaescu, Bucarest 1970) — e di una progressiva militarizzazione della società, si vedano W.E. KAEGI, *Some Reconsiderations on the Themes (VII-IXth Centuries)*, «Jahrbuch der österreichischen byzantinischen Gesellschaft» 16 (1967), pp. 39-53; J.F. HALDON, *Recruitment and Conscription in the Byzantine Army c.550-950. A Study of the Origins of the Stratotiká Ktemata*, Wien 1979 (Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philos. Hist. Klasse, S.B. 357 B); ID. *Military Service, Military Lands, and the Status of Soldiers: Current Problems and Interpretations*, «1991 Dumbarton Oaks Spring Symposium of Byzantine Studies», *Dumbarton Oaks Papers* 47 (1993), pp. 1-67.

⁶ A.M. ORSELLI, *Il santo patrono fra tardoantico e alto Medioevo*, in *L'Immaginario religioso della città medievale*, Ravenna 1985, p. 42.

⁷ Ep. I, 4.

⁸ A. CARILE, *Terre militari* cit., p. 82.

gionamento cittadino, nella destinazione dei *reditus*, nel recupero e nel reinserimento dei *lapsi*, nelle *tuitiones*⁹ chieste a laici in favore di ecclesiastici e a ecclesiastici in favore di laici e, in questa reciprocità, strumento di coesione e di consolidamento di alleanze. La cooperazione emerge in particolare nelle opere della *causa pauperum*¹⁰).

Uno studio sulla società ecclesiastica dell'Italia bizantina e longobarda nel VI secolo dovrebbe soffermarsi sul binomio vescovo-città¹¹ e cogliere le risonanze politico-ecclesiastiche del mandato episcopale nel 'milieu' sociale di una *civitas* che si avviava faticosamente a risanare le ferite, aperte negli animi e nelle istituzioni, dalle invasioni longobarde.

Non potendo entrare qui nella casistica del coinvolgimento episcopale nella gestione del potere, avvenga esso "per via di affidamento legislativo o di supplenza alla crescente debolezza degli assi portanti statuali"¹², da Roma e il suo *antistes* alle diocesi minori che hanno imparato a contare sempre più sulle proprie forze e che hanno espresso una classe dirigente locale in cui l'elemento ecclesiastico ha assunto consuetudini di largo intervento e impegno in tutti i piani della vita civile, ci limitiamo ad osservare che la cooperazione di *episcopus* e *ordo civilis*, attraverso la rete complessa delle relazioni pubbliche e

⁹ Come le *tuitiones*, le *commendationes* (che nell'epistolario costituiscono un *corpus* di notevoli proporzioni) costituiscono il veicolo di una mediazione intelligente attuata dal pontefice con lo scopo di avvicinare il ceto dirigente e il ceto clericale, di riunirli attorno a valori aggreganti e concreti interessi collettivi e di ottenere una osmosi politica e ideologica.

¹⁰ A beneficio dei *pauperes*, la massa indistinta degli indigenti assoluti, spesso vittime di una oppressione politica (*qui patiuntur*), l'ente ecclesiastico dispiega una capillare opera di intervento: cura delle *utilitates*, istituto di previdenza in favore dei poveri iscritti nei registri dell'anagrafe locale, cura delle *necessitates*, istituto di assistenza per i bisognosi e gli oppressi, cura delle *rationes*, insieme di servizi suddivisi tra *portiones*, *pietates*, *substantationes*, *subsidia*, *hospitalitates*. Riguardo alle *diaconiae*, istituzione nel campo dell'assistenza caritativa della chiesa romana e in quello del vettoviaggio della città, e ai poveri nell'Epistolario v. epp. I, 18-44; II, 50-55; III, 17; IV, 43; VI, 4; VII, 35; VII, 3; IX, 73-110; X, 11; XI, 22-53; XIII, 29-35.

¹¹ Degli innumerevoli riferimenti specifici sul tema indico qui soltanto alcuni per me più significativi: S. MOCHI ONORY, *Ricerche sui poteri civili dei vescovi nelle città umbre durante l'alto medioevo*, Roma 1930; ID., *Vescovi e città*, Bologna 1933; E. DUPRÉ THESEIDER, *Vescovi e città nell'Italia pre-comunale*, in *Vescovi e diocesi in Italia nell'altomedioevo (sec. IX-XIII)*, Padova 1964; A. M. ORSELLI, *L'idea e il culto del santo patrono cittadino nella letteratura latina cristiana. Genesi e sviluppo nel VI e VII secolo di una nuova tendenza culturale: il patrocinio del vescovo*, in *L'immaginario religioso cit.*, pp. 3-181; C. G. MOR, *I poteri civili del vescovo fra IV e VIII sec.*, in *I poteri temporali dei vescovi in Italia e Germania nel medioevo*, a cura di C. G. MOR e di H. SCHMIDINGER, Bologna 1979. Nel medesimo volume, in un ambito di rinnovata concettualizzazione di fatti istituzionali, si trova il ripensamento operato da G. TABACCO sul rapporto vescovo-città in Italia con preminente riferimento ai secoli XI-XII (*Vescovi e comuni in Italia*, pp. 253-282).

¹² A. M. ORSELLI, *La chiesa di Ravenna tra coscienza dell'istituzione e tradizione cittadina*, in *Storia di Ravenna*, II, 2, Venezia 1992, p. 408.

private e dei rapporti ufficiali e patrimoniali, si trasferisce efficacemente sul piano operativo.

Perciò, nonostante appaia evidente l'intento di Gregorio di salvaguardare l'autonomia della sfera ecclesiastica come campo d'azione del vescovo e della gerarchia clericale, delimitando l'intervento dell'autorità laica (infatti viene più volte ribadita dal pontefice l'idea che alle due *potestates* è assegnato il compito di adempiere a diversi *officia* nell'ambito di sfere distinte in cui risulta abusiva qualsiasi intromissione), emerge una sorta di pluralismo giurisdizionale che è uno degli aspetti più interessanti e peculiari di questa congiuntura storica.

LA SOCIETÀ ECCLESIASTICA

Nella chiesa, collocata dalla nuova situazione al punto di incontro di problemi politici ed economici, si rende necessario un cambiamento. Esso si realizzerà durante i tredici anni e sette mesi del pontificato di Gregorio Magno e porterà alla configurazione di una nuova organizzazione ecclesiastica che investe parallelamente il *clerus* e la cancelleria apostolica. Anticipiamo schematicamente i nuclei tematici che svilupperemo attraverso il ricorso costante alla fonte epistolare:

1. Per quanto concerne il *clerus*, dal V al VI secolo la revisione del *cursus* è già quasi completamente avvenuta ma solo per ciò che riguarda i *tempora* di avanzamento *per gradum* nella gerarchia, sensibilmente diminuiti; ma ora un nuovo concetto di clero —di cui è spia il termine *clericus*, in precedenza riservato ai ministri della liturgia, come collettivo inglobante tutte le funzioni subalterne— impone una diversa strutturazione gerarchica che ha come conseguenza il passaggio dalla *funzione* clericale allo *status* clericale.

Altra innovazione nella configurazione ecclesiale è lo sdoppiamento delle funzioni minori, afferenti o all'ambito liturgico o a quello amministrativo¹³.

2. La scansione del clero in gradi gerarchici si estende dall'ambito specificamente intraecclesiale a quello politico-amministrativo, divenendo la base di

¹³ Tale sdoppiamento delle funzioni minori può forse essere messo in parallelo con un analogo processo di differenziazione che venne verificandosi nel clero, inferiore e superiore, della Costantinopoli del V secolo, cui conseguenza fu il comparire dei titoli ecclesiastici a doppio riferimento (ad es. *diaconus et notarius*); questo esito è da considerarsi una estensione in ambito clericale della prassi della doppia titolatura dei funzionari civili, composta dalla *dignitas* e dalla carica o titolo di funzione. Cfr. G. DAGRON, *Costantinopoli. Nascita di una capitale* (330-451), Torino 1991, p. 495.

una nuova concezione delle funzioni sociali fondata sul rispetto di ogni singola gerarchia.

In questa istanza di regolamentazione della chiesa che caratterizza il pontificato di Gregorio assume particolare rilievo la riorganizzazione della cancelleria lateranense e la creazione di un efficiente funzionariato tenuto distinto dal clero ma investito di ordine. Di fatto, già prima di Gregorio, il dilatarsi delle competenze e dei poteri dei pontefici aveva reso necessaria l'introduzione di alcuni elementi dell'apparato statale nell'ordinamento e nella prassi del governo ecclesiastico e aveva dato impulso al formarsi di una solida burocrazia.

1 IL CLERO

Dal *Registrum* gregoriano emerge un duplice concetto di clero inteso ora come organismo complessivo includente l'intera gerarchia ecclesiastica¹⁴ — vescovi (125 di cui 11 incaricati dell'*officium visitationis*), presbiteri (36), diaconi (34), suddiaconi (15), accoliti (1), lettori (1), cantori — ora come insieme ristretto di quanti *extra sacros ordines sunt constituti*; in questo senso *clericus / clericus* diviene la denominazione del clero inferiore¹⁵.

Secondo Balthasar Fischer¹⁶ nell'ep. XIII, 50, un *exemplum legis* da Gregorio inviato in Spagna tramite il *defensor* Iohannes, non solo può scorgersi la chiara volontà del pontefice di difendere il primo concetto nei confronti del secondo che andava progressivamente affermandosi, ma si rende anche evidente che il passaggio ad una nuova fase di *clerus* come unità strutturale contrapposta ai *sacri ordines* e includente solo i primi gradini della gerarchia ecclesiastica fino al suddiaconato, era ormai già completamente avvenuto: «*Ne vero obiciatur, quia de clerico, id est de clero eloquitur, non vero de presbytero, sciendum est quia superius in eadem constitutione... legitur appellatione clericorum etiam presbyteros et diaconos contineri. Verba autem legis ita sunt... presbyteros autem et diaconos et lectores et cantores quos omnes clericos appellamus...*».

¹⁴ Ep. V, 40.

¹⁵ *Clerus* contrapposto a *sacri ordines*: ep. I, 42 r. 160 *sacerdotes vel levitae vel monachi vel clerici*; VII, 40 *clericatus officium vel ordo sacer*; ep. VII, 7 *qui in sacro loco sunt positi - clericus...*; ep. VIII, 17 *ordines sacri vel clericatus officium*; ep. XII, 8 *clerici vel hi qui in sacro ordine sunt constituti*; ep. XIII, 5 *sacer ordo - clericatus ministerium*.

¹⁶ B. FISCHER, *Der niedere Klerus bei Gregor dem Großen*, «*Zeitschrift für Katholische Theologie*» 62 (1938), p. 38.

La polisemia dei termini può quindi essere vista come un segno e della trasformazione della struttura ecclesiastica e della mentalità che essa implica: sacralizzando (*sacri ordines*) le funzioni superiori, si rende inevitabile il ruolo di "cloison étanche" giocato dalle funzioni inferiori destinate a separare la zona propriamente sacramentale dal laicato e dal mondo secolare.

Il basso clero

Ciò che distingue il basso clero dai membri dei *sacri ordines*¹⁷ è il carattere di funzionari ecclesiastici rivestito dai suoi membri, l'accento posto sull'*officium*¹⁸ in contrapposizione al *ministerium*, e, soprattutto, l'assenza dell'obbligo del celibato¹⁹. Inoltre, contrariamente a quanto si verificava per coloro che desideravano accedere all'*ordo presbyterorum* o *diaconorum*, non si rendeva necessario sottostare a severe restrizioni²⁰: nessun divieto alla ammissione di bambini²¹, non era richiesto un grado elevato di cultura o formazione²². I membri del basso clero usufruivano invece degli stessi diritti di cui godevano gli ordini superiori: diritto di voto nelle elezioni episcopali; in caso di coinvolgimento in liti o cause giudiziarie venivano giudicati dal tribunale ecclesiastico (affiancato, qualche volta, dal *rector patrimonii*²³).

¹⁷ Per il suddiaconato escluso dai *sacri ordines*, si v. l'ep. I, 42. A proposito dei suddiaconi di Sicilia Gregorio scrive: «...pervenire eos ad sacrum ordinem nolumus».

¹⁸ Ep. IX, 132 ...nullus... idoneus ad aliquod officium vel ministerium; ep. VII, 40 Clericatus officium vel ordo sacer; ep. IV, 34: divieto per i suddiaconi di Sicilia di pervenire a gradi ecclesiastici più alti; ut... ministrare nulla ratione praesumerent. La terminologia non è costante: ep. XIII, 5 clericatus ministerium; epp. I, 19 - IV, 39: officium diaconatus. Il presbiterato è officium in ep. VI, 40 e in ep. VI, 41 ministerium.

¹⁹ Il celibato comunque da Gregorio sempre sentito come un ideale, come si avverte nelle disposizioni date al clero di Inghilterra. Si veda l'ep. XI, 56: qui vero sunt clerici extra sacros ordines constituti qui se continere non possunt sortiri uxores debent. Per i suddiaconi tale obbligo invece c'era. V. epp. I, 42 - IV, 5 - IV, 34.

²⁰ Ep. IV, 26.

²¹ Ep. III, 47: ... ut pueri ad sacros ordines nullatenus ammittantur.

²² Ep. VII, 11: clericus litterarum nescius; ep. XIV, 11: diaconus qui... quantus assertitur psalmos ignorat; nell'ep. V, 51 c'è un presbyter psalmorum nescius.

²³ Epp. VI, 11 - XI, 58; si veda poi *infra* la n. 97.

Anche al basso clero è comunque richiesto un coinvolgimento nella sfera spirituale: *in ecclesiastico habitu*²⁴. Questo trova conferma nella terminologia di sicura matrice monastica²⁵ con cui Gregorio spesso si riferisce ai chierici.

Più documentati delle antiche mansioni liturgico-sacrali²⁶ sono altri innumerevoli incarichi, soprattutto di carattere amministrativo e diplomatico²⁷ come, ad esempio, la cura patrimoniale dei monasteri²⁸, il recapito di lettere importanti²⁹, il seguito del vescovo³⁰. Come ai diaconi anche ai chierici è domandata la gestione dell'episcopio³¹: un *vicedominus*³² curava l'amministrazione, un *maiordominus*³³ si occupava di eventuali ospiti.

I *clerici* dell'epistolario gregoriano sono però, nella maggior parte dei casi, menzionati a proposito delle gravi omissioni o dei *crimina* di cui si rendevano colpevoli³⁴. Le lettere che fanno riferimento a provvedimenti disciplinari adottati da Gregorio in questo senso sono numerosissime a riprova del fatto che il controllo della moralità del basso clero era una delle principali preoccupazioni.

²⁴ Ep. III, 61: *saecularem habitum deserere* = entrare nel clero; ep. IV, 6: stupro di una monaca: *qui neque suum illius adtendit habitum*; ep. IV, 22: chierici che non fanno il loro dovere: *qui non gerunt in moribus quod ostendunt in habitu*; ep. IV, 24: *clericus... despecto habitu suo ad laicam reversus vitam*; ep. VIII, 10: *ad ecclesiasticum habitum venire...* = diventare chierici.

²⁵ *Miles*, termine generalmente usato da Gregorio a proposito dei monaci, è usato anche per i chierici: *miles = clericus*: epp. I, 39-40; III, 31; V, 58; IX, 219; VII, 35; *militia = clerus*: epp. IV, 11; V, 60; IX, 204; *militare* = essere chierici: epp. I, 40-58-60; III, 61; IV, 17-42; V, 12; IX, 66-83-119-143-149-158; *Miles* per entrambi: ep. IX, 67.

²⁶ Come ad esempio il servizio nel coro; nell'ep. XII,4 c'è un candidato alla nomina episcopale *in psalmodiae studio laudatus*.

²⁷ Per le ambascerie cfr. ep. V, 15 per Ravenna; a Roma ci sono i *responsales* dei vescovi di Costantinopoli (ep. VII, 30); in Sicilia c'è un *responsalis* di Petrus rector (ep. I, 42).

²⁸ Epp. IV, 9-V,4.

²⁹ Epp. I, 40-III,59-V, 6.

³⁰ Ep. III, 3.

³¹ Ep. I, 11 *episcopium disponendum*; ep. XI, 22 *episcopii curam gerere*.

³² Ep. XI, 53. I suoi compiti sono riassunti in *causae quae eveniunt*.

³³ Ep. XI, 53: «*Volumus autem ut memoratus frater noster... et vicedominus sibi ordinet et maioredomus quatenus possit vel hospitibus supervenientibus vel causis quae eveniunt idoneus et paratus existere*».

³⁴ Ep. I, 42: chierico disonesto; ep. I, 66: chierico che vende gli arredi sacri della sua chiesa; ep. II, 50: *gravissimam usque ad finem vitae, indigens poenam*; ep. II, 36 chierico che rifiuta di pagare quanto deve; ep. IV, 6: chierico stupratore; ep. V, 17: *ceciderunt*; ep. V, 32 *maleficium quod vulgo canterna dicitur* (secondo J. RICHARDS, *Il console di Dio*, Firenze 1984, p. 175, si tratta di automutilazione secondo modello origeniano); ep. VIII, 26 vendita di arredi sacri; ep. IX, 69: accusa di omosessualità; ep. IX, 197: tendenze eretiche; ep. IX, 204: *actus ecclesiae suae deserens*; ep. XI, 52: *calumniator*.

pazioni del pontefice³⁵. A maggior ragione, trattandosi del clero, «*actuum pravitas salubriter, cum Dei solacio, debet emendari*»³⁶.

Il *cursus* clericale

Gli uffici del basso clero non sono concepiti come settori chiusi, ma come gradini di una scala verso i *sacri ordines*, tappe di un *cursus* clericale che nella sua gradualità costituisce la gerarchia ecclesiastica. Così essa emerge dal *Registrum Epistularum*: cantori, lettori, accoliti: basso clero; suddiaconi: in una posizione di *medietas* rispetto agli ordini inferiori e a quelli superiori; diaconi, presbiteri, vescovi: *sacri ordines*. Le funzioni subalterne non hanno nell'organizzazione ecclesiastica solo un contenuto 'funzionale': lo *status* di chierico semplice poteva rappresentare una prima tappa per avanzare attraverso un preciso *cursus* clericale. Anche gli *officia* di *notarii* e *defensores*, erano concepiti come una sorta di trampolino di lancio col quale si poteva giungere almeno sino al suddiaconato.

L'ascesa all'interno della gerarchia ecclesiastica doveva avvenire, secondo Gregorio, *per distinctos ordines*³⁷ e non *praeceps saltus*³⁸. Non mancano tuttavia casi in cui sono ammesse irregolarità, come quello di Oportunus, un laico che il *clerus* e il *populus* del *castrum Abruptiensis* (l'odierna Teramo), avrebbero voluto loro vescovo. Queste sono le indicazioni di Gregorio: «*Tonsurandum est ut vel monachus vel a vobis subdiaconus fiat et post aliquantum temporis si Deo tum placuerit ipse ad pastorem curam debeat promoveri*».

La prima possibilità —*ut monachus fiat*— mostra che Gregorio in casi eccezionali non si oppone al salto dalla semplice tonsura alla nomina a vescovo, se fra l'una e l'altra intercorre un periodo di prova all'interno di un monastero; la seconda è chiara testimonianza del fatto che il suddiaconato era già sentito come obbligatoria anticamera per l'ammissione ai *sacri ordines*.

³⁵ Epp. IV, 11; V, 1; VI, 28; VII, 40, VIII, 17.

³⁶ Ep. V, 25.

³⁷ Ep. IX, 209.

³⁸ Ep. V, 60.

Le prime tappe della *ecclesiastica hierarchia*

Anche se è soprattutto dei membri dell'alto clero —vescovi, presbiteri e diaconi, membri in Roma del clero titolare³⁹ e del collegio diaconale⁴⁰— che il Registro ci fornisce una più ricca informazione, vogliamo occuparci brevemente delle prime tappe della gerarchia ecclesiastica, ovvero di *cantores*, *lectores*, *acolyti* e *subdiaconi*.

Per quanto concerne i cantori, dal *Registrum* di Gregorio si evince soltanto che il pontefice aveva dato a un *ordo* tale nome, e che aveva eliminato dal concilio romano del 595 i *cantores diaconi* affidando a semplici *cantores* l'incarico di cantare i *psalmi* e le *reliquae lectiones*. Da Giovanni Diacono, biografo di Gregorio, apprendiamo che il pontefice aveva fondato una *schola cantorum*⁴¹. La *schola* prendeva il nome dall'insegnamento del canto liturgico ma era soprattutto una sorta di seminario *ante litteram*, preparatorio agli studi superiori che si sarebbero successivamente intrapresi nel *cubiculum* ove si era ammessi con il grado di *acolytus* e si usciva con quello di *subdiaconus* per essere in seguito promossi o alla carriera dei gradi ecclesiastici superiori o ad uffici propriamente burocratici⁴².

Più dell'*ordo* dei *cantores* era quello dei *lectores* il gradino d'avvio del *cursus* clericale. Ai lettori, spesso ingaggiati per la loro giovane età al servizio della chiesa nella *schola cantorum*⁴³, vengono affidate mansioni e piccoli servizi fra cui quello della lettura. Hanno, o almeno così appare dalle fonti, una organizzazione parrocchiale, e non regionale; non hanno una propria *schola*. Nel *Registrum* compare un *lector tituli sanctae Mariae* ed altri due lettori incaricati di recapitare alcune missive⁴⁴.

³⁹ Il clero titolare, menzionato da Gregorio come *presbyterium*, era "le collège des prêtres titulaires qui assurent traditionnellement la mission locale" (C. PIETRI, *Clercs et serviteurs laïcs de l'Église romaine au temps de Grégoire le Grand*, in *Grégoire le Grand*, Chantilly, Colloques internationaux du CNRS, Paris 1986, p. 108); il suo numero andò sensibilmente diminuendo fra il 595 (34 individui) e il 600 (soltanto 11: cfr. ep. XI, 15). Cfr. sul tema, dello stesso autore, un altro contributo altrettanto ricco di spunti prosopografici: ID, *La Rome de Grégoire*, in *Gregorio Magno e il suo tempo*, XIX Incontro di studiosi dell'Antichità Cristiana in collaborazione con l'École Française de Rome, Roma 1991, vol. I, pp. 9-32.

⁴⁰ C. PIETRI, *Clercs* cit., pp. 110-111.

⁴¹ Ioh. Diac., *Vita Gregorii* II, 6 (P.L. LXXV, p. 90); alla *Schola cantorum* dedica numerose pagine M. ANDRIEU nel suo articolo su *Les ordres mineurs*, «Rev. Scienc. Relig.» 5 (1925), interessante soprattutto alle pp. 233-236. IL DUCHESNE, *Origines du culte chrétien*, Paris 1925, pp. 367-368, sostiene che la *schola cantorum* non fosse che lo sviluppo di una *schola lectorum* preesistente; v. inoltre E. JOSI, *Lectores, schola cantorum, clerici*, «Ephem. Lit.» 44 (1930), pp. 281-290.

⁴² O. BERTOLINI, *Roma di fronte a Bisanzio* cit., p. 373.

⁴³ C. PIETRI, *Clercs* cit., p. 108.

⁴⁴ Epp. XI, 55 - XIV, 13.

L'*officium* degli accoliti è definito *lucrandis animis servire*⁴⁵ dunque la loro prima mansione è liturgico-sacrale⁴⁶, ma nel *Registrum* li si incontra nei *tituli* romani dove ricoprono incarichi amministrativi (Leo accolito si occupa delle rendite del *titulo* di S. Agata appena tolto al culto ariano⁴⁷). Sono, come *notarii*, *defensores* e suddiaconi, suddivisi per regioni⁴⁸.

I suddiaconi sono, a Roma, i membri della *schola subdiaconorum*⁴⁹, ma soprattutto gli innumerevoli impiegati e funzionari che si incontrano nelle vesti di *notarii* e *defensores* dei patrimoni ecclesiastici.

Suddiaconi sono i *rectores* di Sicilia⁵⁰, Campania⁵¹, *Bruttium*⁵², di alcuni possedimenti nell'Appia⁵³ e nel circondario di Roma⁵⁴. Petrus suddiacono ha in Sicilia la funzione di legato papale con diritto di parola alla conferenza episcopale in Sicilia: «*vices nostras ei commisimus*»⁵⁵. Con *notarii* e *defensores* hanno in comune incarichi amministrativi sui quali si sovrappongono funzioni liturgico-sacrali. Il suddiaconato infatti, come si è già detto, funge da anticamera ai *sacri ordines*. Il fatto che Gregorio neghi ai suddiaconi l'uso della *mappula*⁵⁶, simbolo dell'alto clero, anche se potrebbe sembrare prova contraria, è invece testimonianza del distanziarsi del suddiaconato dagli ordini minori, confermato anche da alcune espressioni usate dal pontefice: *subdiaconi vel minores ordines*⁵⁷: inoltre, elemento decisivo, è l'obbligo del celibato⁵⁸. L'avvicinarsi ai gradi superiori doveva essere possibile solo ad un *ordo* che avesse un qualche legame con il *ministerium altaris*: ma in tale funzione i suddiaconi non appaiono mai nel *Registrum*⁵⁹.

⁴⁵ Ep. VIII, 1.

⁴⁶ Cfr. A. SNIJDER, *Acolytus cum ordinatur. Eine historische Studie*, «*Sacris crudiri*» 9 (1957), pp. 163-169.

⁴⁷ Ep. IV, 19.

⁴⁸ Una conferma viene dall'epigrafia; si veda nel *DACL* I,351 art. 'Acolythe': *Alsonthus acolythus regionis IV, tituli Vestinae*.

⁴⁹ Ep. VIII, 16; IX, 123; L'ep. X, 2 è indirizzata a un suddiacono regionario.

⁵⁰ Petrus, ep. I, 1.

⁵¹ Anthemius, ep. I, 23; Petrus, ep. III, 1.

⁵² Sabinus, ep. IX, 111.

⁵³ Felix, ep. XIV, 14.

⁵⁴ Sabinus, ep. II, 46; Gratosus, ep. III, 17.

⁵⁵ Ep. I, 1.

⁵⁶ Ep. IX, 26.

⁵⁷ Ep. V, 57; si veda anche nell' ep. IV, 34 la contrapposizione fra l'*officium notarii* e il *ministerium subdiaconati*.

⁵⁸ Già dai tempi del predecessore di Gregorio prescritto ai suddiaconi romani, l'obbligo del celibato viene ora esteso anche agli altri ambiti regionali ma solo per quanti fossero entrati nell'ordine dopo la nuova normativa del pontefice. Si consulti, a tal proposito, il capitolo del RICHARDS, *Il console di Dio* cit., dedicato alla legge, alla disciplina e alla liturgia, pp. 161-186.

⁵⁹ Nell'ep. V, 57 ad un suddiacono è affidata, durante una messa, la sola lettura dei Salmi.

2. CANCELLERIA PONTIFICIA, EPISCOPIO LATERANENSE E FUNZIONARIATO ECCLESIASTICO

Già dal IV secolo l'esercizio da parte dei papi di sempre più estese e capillari funzioni di governo ecclesiastico aveva favorito lo sviluppo di organi preposti all'espletamento delle pratiche relative. Sino a quel momento era stato l'impero a fornire alla chiesa strutture organizzative tali da assicurare, ad esempio, lo svolgimento dei concili ecumenici.

La chiesa romana non tardò a munirsi di *scrinia*, uffici propri che le consentissero di far fronte autonomamente ai compiti che le derivavano dalla primazia sulle altre chiese, e furono gli *scrinia* imperiali, attraverso la mediazione dell'apparato amministrativo della chiesa costantinopolitana, a fornire il modello per la creazione degli *scrinia apostolicae sedis*.

All'appuntamento con le nuove responsabilità di governo temporale il papato si presentava con alle spalle una tradizione ben consolidata. Il *Liber Pontificalis*⁶⁰ attribuisce a papa Giulio I (337-352) e a papa Damaso (366-384) la riorganizzazione degli archivi romani, ma la prima menzione di uno *scrinium* affidato alla cura di *notarii* risale addirittura al III secolo.

È comunque a partire dal IV, come si è detto, in conseguenza dello sviluppo della legislazione conciliare e del moltiplicarsi dei decreti papali, che il funzionamento di uffici preposti alla redazione e archiviazione di documenti scritti, con personale specializzato formatosi all'interno degli uffici medesimi, si rivelò di grande valore e confermò la propria utilità sotto papa Gelasio (492-496) quando si trattò di far fronte alle crescenti responsabilità di governo temporale, in particolare alla gestione del tesoro e all'amministrazione del *Patrimonium Sancti Petri*⁶¹. La chiesa, "la più grande proprietaria terriera di tutta l'Italia bizantina"⁶², possedeva oltre a quattro *patrimoniola* fuori dei suoi confini, estese proprietà nella penisola, concentrate intorno a Roma, e altre, ancora più consistenti, nelle isole, in particolare in Sicilia. L'amministrazione del patrimonio obbliga la cancelleria a farsi carico delle numerose istanze che, in forma di *insinuationes*, *petitiones*, *querelae*, *suggestiones*, la mettevano in rapporto con gli amministratori e lavoratori della terra.

In definitiva nel VI secolo, a parte l'*exarcus Italiae*, nessuno disponeva di un apparato di governo efficiente, a livello burocratico e amministrativo,

⁶⁰ *Liber Pontificalis Romanae Ecclesiae*, ed. Duchesne, Paris 1886, v. pp. 205-313 per le *notitiae* relative a Giulio e a Damaso.

⁶¹ Sulla geografia del patrimonio romano e le modalità della sua gestione v. V. RECCHIA, *Gregorio Magno e la società agricola*, Roma 1978.

⁶² O. BERTOLINI, *Roma di fronte a Bisanzio* cit., p. 263.

quanto quello che una tradizione plurisecolare aveva posto nelle mani di Gregorio.

Al corpo dei funzionari ecclesiastici si aggiunge la cerchia dei collaboratori più stretti del pontefice, che comprendeva i suoi *consilarii*, con funzioni precipuamente consultive, e la folla dei suoi servitori personali che componevano il *cubiculum*. A capo dell'episcopio c'erano un *vicedominus* e un *maior-dominus*. Ai *cubicularii*, scelti fra i chierici o i monaci, mai fra i laici, era affidata la cura della sua persona.

Il principale intento è ricondurre nell'alveo della gerarchia ecclesiastica l'intera gamma delle funzioni connesse con l'esercizio del governo e dell'amministrazione rendendo obbligatori a chi voleva entrarne a far parte almeno gli ordini minori. La prerogativa della clericalizzazione⁶³, oltre che da un'ispirazione ideale, nasceva dall'esigenza di garantire una formazione adeguata al personale che gravitava intorno alla chiesa. Poiché il conseguimento degli ordini minori all'interno della *schola cantorum* presupponeva un minimo di disciplina intellettuale, il fatto che i membri degli uffici amministrativi fossero chierici comportava che non fossero analfabeti⁶⁴.

I FUNZIONARI ECCLESIASTICI

Accanto agli ecclesiastici cui compete la sfera più propriamente liturgico-sacrale, è documentata dal *Registrum* l'esistenza di numerosi membri del basso clero legati ad un *officium*, che rivestono speciali incarichi in ambito amministrativo: si tratta dei *defensores* e dei *notarii*⁶⁵.

⁶³ Ma è possibile che *Iohannes Diaconus*, autore nel IX sec. di una biografia di Gregorio da cui siamo informati con sorprendente dovizia di particolari dei numerosi interventi del vescovo di Roma nell'amministrazione del patrimonio apostolico, accentui la spinta clericalizzatrice del pontificato gregoriano per far risaltare per contrasto la situazione del suo tempo "caratterizzata dall'assalto dell'aristocrazia locale alle leve del potere". Cfr. a tal proposito G. ARNALDI, *Le origini del Patrimonio di S. Pietro da Costantino a Gregorio Magno. Il pontificato di Gregorio Magno*, in *Storia d'Italia*, Torino 1980, vol. VII, p. 38.

⁶⁴ Cfr. O. BERTOLINI, *Roma di fronte a Bisanzio* cit., p. 262.

⁶⁵ Si veda in S. ACERBI, *Prosopografia tardoantica* cit., p.12, lo schema che si propone di illustrare in forma sintetica il numeroso contingente dei funzionari ecclesiastici: 20 nel *Registrum*, relativamente all'area esarcale e longobarda, i *notarii* (inclusi il *primicerius* e *secundicerius* della *schola*), 28 i *defensores* (incluso il *primicerius*). Circa la loro estrazione sociale e le modalità del loro reclutamento v. C. PIETRI, *Clerus* cit., p. 113ss.

Questo, come già si è detto, implica uno sviluppo parallelo a quello dei 'semplici' chierici⁶⁶ e presume l'appartenenza di *notarii* e *defensores* al clero, ma non quella ai sacri ordini. Ciò che unisce *notarii* e *defensores* agli altri ecclesiastici è la *tonsura*⁶⁷ che avveniva, si pensa, in connessione con l' *oratio ad clericum faciendum*; li caratterizza una lettera di nomina da parte del pontefice di cui l'ep. IX, 98 può essere considerata esempio: «*Ecclesiasticae utilitatis intuitu id nostro sedit arbitrio ut officium ecclesiae defensoris accipias et, quicquid pro pauperum commodis tibi a nobis iniunctum fuerit, incorrupte et naviter exequaris, usurus hoc privilegio quod in te habita deliberatione contulimus. Omnibus quae tibi a nobis iniuncta fuerint complendis operam tuam fidelis exhibeas, redditurus de actibus tuis sub Dei nostri iudicio rationem*»⁶⁸

*Notarii e chartulari*⁶⁹

Notarii e *chartulari* romani⁷⁰ erano originariamente gli impiegati della cancelleria papale e i responsabili degli archivi lateranensi. Facevano parte della *schola notariorum*⁷¹ che comprendeva sette *notarii* regionali⁷², un *primicerius*⁷³ e un *secundicerius*⁷⁴. Con tali mansioni vengono menzionati anche nel *Registrum*: i *notarii* della chiesa Romana certificano gli atti papali⁷⁵ e

⁶⁶ Sono numerose nel *Registrum* le epistole in cui si fa riferimento ad un basso clero (clero semplice) contrapposto ai gradi superiori; fra queste, ad esempio, l'ep. V, 16: «*si quos ad clericatus ordinem vel potioem forte gradum promoveri contigerit*».

⁶⁷ Sono detti tonsurati, ad esempio, i *defensores* dell'ep. IX, 22. Sul significato più che altro giuridico della tonsura, si vedano B. FISCHER, *Der niedere Klerus* cit., p. 47, n. 63, e V. RECCHIA, *Gregorio Magno* cit., pp. 45-48.

⁶⁸ Al *defensor* Vitus.

⁶⁹ Con *notarii* e *chartularii* si designano, nell'ambito dell'amministrazione ecclesiastica, due *officia* distinti o i termini sono sinonimi? Per la seconda ipotesi propende il BRESSLAU (*Handbuch der Urkundenlehre*, I, Leipzig 1912, p. 197), in base al fatto che uno stesso individuo è designato ora con l'uno ora con l'altro titolo di funzione (v. epp. I, 75 e I, 82). Dello stesso parere il RECCHIA, *Gregorio Magno* cit., p. 42 n. 106, che osserva come i due termini si equivalgano per la stessa persona non solo in egual contesto (ep. XIII, 20) ma addirittura nella stessa lettera (ep. XIII, 35). Si veda anche il PIETRI, *Clerics* cit., p. 120 n. 37.

⁷⁰ Ma la presenza dei *notarii* è ampiamente attestata anche al di fuori di Roma. Dei 20 *notarii* di cui ci è recata testimonianza dal *Registrum*, 14 si muovono nella capitale e i restanti in altre aree regionali. Alcuni operano oltre i confini dell'Italia esarcale: si veda ad esempio nell'ep. II, 40 un *notarius Carthagensis*.

⁷¹ Ep. VIII, 16.

⁷² Nell'ep. VIII, 4 c'è un *notarius regionarius*.

⁷³ Ep. III, 54: *Gaudiosus*.

⁷⁴ *Exhilaratus* (ep. VII, 29) e in seguito *Paterius* (epp. IX, 98 - XI, 15)

⁷⁵ Ep. V, 26, VI, 12, IX, 99, XI, 15.

sono gli stenografi del pontefice durante le assemblee sinodali⁷⁶. Quando Gregorio pensa alla divulgazione scritta delle *Homiliae in Ezechielem* cerca le *notariorum schedas*⁷⁷; è ai *notarii* che detta le *Homiliae in Evangelia*, sono loro che incarica di farne pubblica lettura quando, afflitto da una grave malattia, non può occuparsene personalmente⁷⁸.

In analogia con le competenze assunte in ambito civile dai *notarii* cittadini e dai *tabelliones*, le loro mansioni di cancellieri e diplomatici⁷⁹ si allargano alla sfera ecclesiastico-politica, e soprattutto a quella amministrativa. Molti *notarii* che si incontrano nell'Epistolario fanno parte dell' 'équipe' dei *rectores patrimonii*⁸⁰ e sono, in quest'ambito, impegnati nell'invio di somme di denaro⁸¹, nel controllo dell'emissione delle *cautiones*⁸², nell'aggiornamento dei *polyptycha*⁸³, nella redazione delle copie delle epistole da inviarsi ai *conductores* o ai *coloni*⁸⁴. In assenza dei *rectores* sono i *notarii* ad assumerne le responsabilità⁸⁵: può addirittura accadere che la *cura patrimonii* sia affidata direttamente a loro⁸⁶. *Notarii* sono infatti i *rectores* dei patrimonii ravennate⁸⁷, palermitano⁸⁸, siracusano⁸⁹ e del *Bruttium*⁹⁰.

⁷⁶ Ep. XI, 15.

⁷⁷ Ep. XIII, 14.

⁷⁸ Le prime venti Omelie sui Vangeli furono lette dal *notarius* che le aveva scritte sotto dettatura; si veda l'ep. IV, 17 e *Hom. in Ev.* 21, 1 (P.L. LXXVI, p. 1169). Il grado di cultura dei *notarii* doveva perciò essere elevato; ciò non impediva che Gregorio nutrisse, specie sulla formazione morale dei *notarii*, numerose riserve. A Giovanni vescovo di Ravenna fa arrivare tramite l'abate Claudio tale raccomandazione: «*emendas illos mores notariorum*». Il testo della lettera merita forse di essere citato più estesamente: «*sprimum me hoc contristat, quia mihi fraternitas tua duplici corde scribit. Deinde grave mihi est quia irrisiones illas quas habere notarii adhuc pueri solent, usque hodie frater meus Iohannes in lingua sua retinet, mordenter loquitur et quasi de tali astutia laetatur...*» (ep. V, 15).

⁷⁹ Il *notarius* Castorius svolge in Ravenna anche la delicata mansione di *responsalis* presso l'esarco (ep. I, 82).

⁸⁰ Secondo il RECCHIA, *Gregorio Magno cit.*, p. 42, i *notarii* sarebbero alle dipendenze dei *rectores*. Prova ne sarebbe l'ep. IV, 43 al *defensor* Fantinus.

⁸¹ Ep. IV, 45.

⁸² Ep. II, 38.

⁸³ Ep. IX, 200.

⁸⁴ Ep. I, 42.

⁸⁵ Ep. II, 41.

⁸⁶ E in questo caso i *notarii* "sono considerati nella gerarchia ecclesiastica superiori ai *defensores* stessi" (V. RECCHIA, *Gregorio Magno cit.*, p. 43). Dunque non è sufficiente distinguere i *notarii ecclesiae Romanae* dai *notarii* 'periferici'; si rende, secondo me, necessaria un'ulteriore suddivisione: in seno ai primi si distinguono i sette *defensores honore regionario decorati*; nell'ambito dei secondi una posizione particolare hanno quei notai che erano contemporaneamente *rectores patrimonii*.

⁸⁷ Castorius: ep. V, 25.

⁸⁸ Benenatus: ep. III, 25.

⁸⁹ Adrianus: ep. XIII, 21.

⁹⁰ Petrus: ep. II, 1.

Agli incarichi patrimoniali si aggiungono talvolta quelli spirituali: i *notarii* affiancano così i vescovi nell'esercizio di una funzione e di guida e di controllo morale⁹¹. Grandi elogi merita il *notarius* Pantaleo che si è battuto per eliminare gli abusi dei *conductores*, causa della rovina dei coloni e dei patrimoni ecclesiastici⁹².

I *defensores*

Ben poco resta da aggiungere alla articolata e complessa ricostruzione che S. Mochy Onory⁹³, in seno all'analisi delle prerogative dell'autorità vescovile nell'ambito della costituzione cittadina, fece a suo tempo dell'*officium del defensor ecclesiae*, rintracciandone ed analizzandone le tappe evolutive sin dal suo nascere, allorquando, "con l'estendersi e l'approfondirsi delle relazioni tra il vescovo e la città, e con l'aumentare conseguente dei rapporti con la vita pubblica e sociale cittadina", si sentì il bisogno di istituire funzionari "incaricati di coadiuvare quell'opera esplicata nella vita quotidiana di una *civitas*"⁹⁴.

Da tale ricerca, risultato di uno spoglio degli autori, cristiani o no, dal IV alla fine del VI secolo, correlato con quello delle fonti giuridiche, il profilo del *defensor* emerge, proprio al suo nascere, come scisso: il rappresentante legale della chiesa, incaricato di far valere i suoi diritti davanti alla giustizia istituito da una legge di Onorio il 15 novembre del 407, appare distinto dall'uomo d'affari della chiesa, quasi figura secondaria dell'organismo ecclesiastico, compreso tra i suoi membri investiti di ordine. Funzionario civile il primo, o almeno così pare di poter desumere, facente parte del clero, ma di un basso clero, il secondo: si tratta di due figure diverse, o di sviluppi successivi della stessa⁹⁵?

In concomitanza con l'evolversi delle istituzioni cittadine, la figura del *defensor ecclesiae* si sarebbe ulteriormente evoluta, scriveva ancora il Mochi Onory, in quella di un funzionario laico, tenuto distinto dai membri del clero ma facente parte dell'organismo della chiesa vescovile⁹⁶. E in questa veste di stretto collaboratore del vescovo, impegnato nell'esercizio dei *saecularia ne-*

⁹¹ Epp. V, 25 III, 40-I, 82.

⁹² Ep. XIII, 35.

⁹³ S. MOCHI ONORY, *Vescovi e città* cit., p.138.

⁹⁴ S. MOCHI ONORY, *Vescovi e città* cit., ibidem.

⁹⁵ Per rispondere alla domanda bisognerebbe innanzitutto interrogarsi in quale misura la magistratura del *defensor civitatis* abbia influito come modello sul *defensor ecclesiae*. Sul tema v. V. RECCHIA, *Gregorio Magno* cit., pp. 37-39.

⁹⁶ S. MOCHI ONORY, *Vescovi e città* cit., p. 146.

gotia e nei *litigiorum officia*⁹⁷, la sua esistenza è documentata anche dai registri dei pontefici predecessori di Gregorio.

Di una evoluzione diversa mi sembra essere convinto J. Riedmann⁹⁸ che rintraccia negli anni del pontificato gregoriano una svolta decisiva: sarebbe stato Gregorio a riservare l'ufficio dei *defensores*, almeno per quanto riguarda Roma, al clero.

Anche se di una svolta, per lo meno intesa come esplicito intervento, innovativo rispetto a una situazione preesistente, non c'è traccia nel Registro, mi pare che la definizione dello *status* clericale dei *defensores* sostenuta dal Riedmann sia condivisibile, proprio sulla scorta di numerosi passi gregoriani. Il fatto che i *defensores* fossero coniugati non è forse sufficiente per considerarli "serviteurs laics de l'administration romaine"⁹⁹, tanto più che per i membri del basso clero non c'era l'obbligo del celibato.

Il *defensor* del *Registrum* è il funzionario, politico e amministrativo, che gestisce in via ordinaria, a nome del papa, il *Patrimonium Sancti Petri*¹⁰⁰, e in

⁹⁷ Sono numerosi nel *Registrum Epistularum* i litigi, le controversie, le cause giudiziarie (sorte a causa di eredità, donazioni, riscatti di prigionieri, sepolture o più spesso per la definizione di confini o per la violazione di proprietà territoriali) la cui risoluzione, richiesta da una delle parti al pontefice, è stata da questi, mediante lettera, affidata a *rectores* o a *defensores*: I, 9 lite fra monastero e *actores ecclesiae*; IX, 32 lite fra vescovo e laici; IX, 54 lite fra monastero e laico; IX, 69 lite fra laico e chierico; IX, 120 fra vescovo e laico; IX, 130 fra vescovo e clero; IX, 164 fra laici. Nell'ep. IX, 164 l'accusato e gli accusatori i cui nomi sono nella *chartula accusatoris* devono essere inviati a Roma; IX, 169 fra monasteri e chiesa Romana; IX, 170 fra vescovo e debitore; XIII, 17 fra vescovi (per violazione di ambiti diocesiani). Ci sono poi interventi arbitrati affidati a *rectores* e insieme a vescovi: IX, 113 lite per credito; IX, 130 lite fra il clero e il suo vescovo; IX, 164 lite per accuse ai danni di un laico; IX, 69 lite in cui è coinvolto un chierico.

⁹⁸ J. RIEDMANN, *Vescovi e avvocati, in I poteri temporali dei vescovi* cit., p. 35.

⁹⁹ C. PIETRI, *Clerics* cit., p. 107; nella 'querelle' sulla controversa determinazione dello *status* dei funzionari ha preso posizione anche I. Batany, *Le vocabulaire des fonctions sociales et ecclésiastiques chez Grégoire le Grand*, in *Grégoire le Grand* cit., p. 175, che parla di "fonctionnaires laïques ou semilaïques".

¹⁰⁰ Mentre secondo il GRISAR, *Verwaltung und Haushalt der päpstlichen Patrimonien um das Jahr 600*, «Zeitschrift für katholische Theologie» 1 (1887), p. 526, a capo dei singoli *patrimonia* c'erano dei *rectores*, con alle proprie dipendenze *defensores* e *notarii*, osiamo affermare insieme al RECCHIA, *Gregorio Magno* cit. p. 25 n. 2, sulla scorta dei risultati della nostra ricerca prosopografica, che al vertice del governo patrimoniale ci fossero proprio i *defensores*, e che il "rettorato" sia, più che un *officium*, un compito affidato a un individuo di grado superiore: ne è segnale la *superscriptio* dell'ep. IX, 110 inviata a *paribus* a *defensores* e *rectores*: i *defensores* vi sono qualificati con il loro appellativo, i *rectores* lo sono invece con il loro *gradus* ecclesiastico. È noto il valore generico del termine *rector* nel linguaggio gregoriano, ora indicante genericamente colui che governa le anime (Mor. 24-25-54, P.L. LVI) ora chi presiede alle *ecclesiasticae utilitates*. Una conferma al valore non specifico di *rector* ci viene anche dagli *Epigrammata Damasiana* 15, 2; 42, 2; 44, 2; 17, 2; 18, 7; 40, 1 (ed. A. FERRUA, Roma 1942). Sull'ampio spettro delle valenze semantiche del termine *rector* v.

queste vesti é affiancato dal *notarius*. I suoi incarichi, oltre che giuridici, sociali e assistenziali (*pro pauperum commodis*¹⁰¹ come si legge nelle lettere di nomina) sono diplomatici e amministrativi: *in causis ecclesiae et obsequiis pontificum*¹⁰².

Durante il pontificato di Gregorio si verifica un ampliamento progressivo delle prerogative dei *defensores* sulla base dei poteri amministrativi che essi esercitavano sui *patrimonia*.

La creazione della *schola defensorum*¹⁰³ rappresenta il punto più significativo nella riforma gregoriana e lascia intendere che il pontefice abbia ristrutturato al centro tutta l'amministrazione ecclesiastica. Il modello a cui si ispira è quello delle *scholae subdiaconorum e notariorum*. Ai vertici della *schola* c'erano sette *defensores regionarii*, con a capo un *primicerius*¹⁰⁴ ed un *secundicerius*¹⁰⁵. Ai *defensores regionarii* viene affidato, nella riforma attuata da Gregorio, anche il compito di rappresentanza pontificia in *conventu clericorum*¹⁰⁶.

L'importanza della *schola* è confermata dal fatto che alcuni dei suoi membri furono ammessi al collegio diaconale¹⁰⁷.

CONCLUSIONI

Per la ricchezza dei dati, interpretabili anche come indizi numerici, l'Epistolario si è rivelato una fonte privilegiata per la nostra indagine. Da essa è emersa, *in primis*, la bipartizione¹⁰⁸ della società dell'età gregoriana in sfere distinte, la secolare e l'ecclesiastica che la situazione del momento —*pes-*

anche R.A. MARKUS, *Gregory the Great rector and his genesis*, in *Grégoire le Grand* cit., pp. 137-144.

¹⁰¹ Ep. V, 26; IX, 98.

¹⁰² Ep. VIII, 16; con tali incarichi, nelle vesti di *rectores patrimonii*, sono menzionati nell'Epistolario 7 *defensores*: in Sicilia Petrus (ep. I, 1); nella *pars palermitana* Fantinus (ep. IX, 23); nella siracusana Romanus (ep. IX, 29); in Apulia et Calabria Sergius (ep. VIII, 9) in Campania Cosentius (ep. IX, 94) e Anthemius (ep. VII, 20); in Sardegna Vitalis (ep. IX, 124).

¹⁰³ Ep. VIII, 16.

¹⁰⁴ Ep. XIII, 39.

¹⁰⁵ Dial. IV, 30 (P.L. LXXVII, p. 368).

¹⁰⁶ Ep. VIII, 16.

¹⁰⁷ Petrus (ep. VI, 24) e Bonifacius (*eum auctore Deo diaconem feci*: ep. XIII, 39)

¹⁰⁸ Richiamiamo qui il modello di società a struttura bi-funzionale (*clerus et populus/ clerus et plebs*) che ha interessato tutto l'occidente medievale cristiano. Una serie di indicazioni bibliografiche fondamentali, da Batany, Duby e Le Goff, si trova nel saggio di E. PATLAGEAN, *Les armes et la cité à Rome du VII au IX siècle, et le modèle européen des trois fonctions sociales*, MEFRA M LXXXVI (1974), p. 26 n. 3.

*tilentia, bella et alia multa*¹⁰⁹ — nonostante la delimitazione delle giurisdizioni e della distribuzione per competenze dei rispettivi *negotia*, porta sovente a collaborare; la prima è fortemente gerarchizzata e suddivisa in una scala di compiti e funzioni; altrettanto la seconda in cui si verifica la distinzione fra le funzioni propriamente ministeriali dei membri dell'*ordo clericalis*, e altre che potremmo definire semi-laiche, affidate a un personale specializzato, comunque investito di ordine, suddiviso fra gli *scrinia* della cancelleria romana e le responsabilità dell'amministrazione patrimoniale. Prime evidenze dell'opera riformatrice di Gregorio, frutto della lunga esperienza della chiesa nell'amministrazione secolare, sono la clericalizzazione di questo solido apparato burocratico-amministrativo e la centralizzazione della gestione dei beni ecclesiastici, fondamenta dell'intero impianto organizzativo e garanzia del suo funzionamento.

Traduzione in opera di governo dell'esegesi biblica di Gregorio, la strutturazione dell'*ecclesia* in *ordines* chiamati ad adempiere a *officia* differenziati, oltre che specchio di una profonda mediazione culturale e religiosa¹¹⁰, è riflesso di una ecclesiologia incentrata sulla chiara distinzione dei generi di vita¹¹¹, destinata a imporsi come modello nell'occidente latino già in cammino verso l'Europa carolingia¹¹².

Un altro aspetto interessante e complementare al precedente è emerso dalla nostra analisi: nell'Epistolario il clero ministeriale non è quasi mai colto in connessione con gli uffici liturgico-sacramentali¹¹³ che hanno conferito una impronta cristiana allo spazio e al tempo sociali, ma in mansioni di carattere giuridico, assistenziale, amministrativo a cui fanno da contrappunto le funzioni pastorali dei laici, in un ruolo di apostolato e moralizzazione; non

¹⁰⁹ Ep. X, 20.

¹¹⁰ Per una recente e interessante valutazione di Gregorio e "i tratti creativi e carismatici del fondatore di una nuova religione" fra tardoantico e altomedioevo cfr. G. CRACCO, *Gregorio Magno e Maometto*, «Rivista di Storia e Letteratura Religiosa» (1994), pp. 247-261.

¹¹¹ Riguardo ai «*tria ordines ac distinctione fidelium*» v. *Mor. in Job XXX* 143 (CCL 143B, p. 1656).

¹¹² Cfr. G. CRACCO, *Dai Longobardi ai Carolingi: i percorsi di una religiosità condizionata*, in *Storia dell'Italia religiosa*, 1. *L'Antichità e il Medioevo*, Bari 1993, pp. 111-154.

¹¹³ Vale la pena osservare che anche nelle opere esegetiche di Gregorio "le strutture e le funzioni del ministero sacerdotale ecclesiastico non sono mai né connesse né riferite in modo significativo alla celebrazione eucaristica"; dunque anche in testi in cui gli agganci tipologici diretti con l'eucarestia sarebbero ovvi mancano riferimenti espliciti all'esperienza sacramentale, e l'*honor ecclesiasticus* si esaurisce nel *pastorale magisterium*, nel *regimen animarum*, nel *curae pastoralis officium*. Cfr. l'interessantissimo contributo di P.A. GRAMAGLIA, *Linguaggio sacrificale ed eucarestia in Gregorio Magno*, in *Gregorio Magno e il suo tempo* cit., vol. II, pp. 225-265.

“confusione dei ruoli caratteristica di un’epoca di transizione”¹¹⁴, ma dimensione di una società che, nei suoi aspetti quantitativi e qualitativi, preponderanze e rapporti di contiguità e intercambio di funzioni, resta ancora da approfondire.

¹¹⁴ S. BOESCH GAJANO, *Teoria e pratica pastorale nelle opere di Gregorio Magno*, in *Grégoire le Grand* cit., p. 187.